

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2000

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

DE L'AQUILA

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SCUOLA

Presso l'Ordine degli Avvocati dell'Aquila. è istituita la "Scuola di Formazione Forense di L'Aquila" con sede presso il Palazzo di Giustizia sito in L'Aquila, via XX Settembre

Art. 2

OGGETTO DELLA SCUOLA

La Scuola di Formazione Forense di L'Aquila dell'Aquila non ha scopo di lucro e si propone:

A) di perseguire lo sviluppo della cultura professionale e giudiziaria dell'Avvocatura nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione, convegni, seminari e dibattiti, nonché, di ogni altro mezzo idoneo al conseguimento dello scopo nei diversi settori delle attività forensi;

B) di organizzare corsi periodici per la preparazione e la formazione di praticanti avvocati iscritti nei relativi Registri degli Ordini Professionali Forensi del distretto della Corte di Appello dell'Aquila all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

C) di curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la diffusione dei programmi della Scuola Fondazione e dei risultati delle attività svolte;

D) di organizzare corsi post-universitari come previsto dai commi 3 e 4 art. 1 del D.P.R. 10.4.1990 n. 101. I programmi dei Corsi, di durata biennale

*Amato
Cesare*

Rosario Penni

Claudio

Amato

devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale Forense.

E) - La Scuola per perseguire i suoi scopi istituzionali potrà sviluppare rapporti di cooperazione con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi convenzioni anche per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari e per ogni altra forma di collaborazione ai fini della migliore formazione ed aggiornamento professionale.

Art.3

ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Sono organi della Scuola Forense di L'Aquila:

- a) il Consiglio di Gestione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione amministra la Scuola ed è composto da cinque membri tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tre dei quali scelti tra i membri di quest'ultimo. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, inoltre, designa i due propri referenti per il mantenimento dei rapporti con il Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio di Gestione nomina, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere della Scuola. Al Tesoriere spetta il potere di aprire conti correnti bancari o postali intestati alla Scuola e di operare sugli stessi a firma libera.

Il Consiglio di Gestione si riunisce:

de
Zabone

Rosario P...
P...

...

...

...

- in seduta ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo
- in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente e/o a richiesta di almeno tre Consiglieri quando gli stessi lo ritengano utile ed opportuno.

Il Consiglio di Gestione si riunisce mediante convocazione scritta da inviare almeno sette giorni prima. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni è redatto, in apposito registro, verbale che dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente.

Tutte le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento ed allo scioglimento della Scuola dovranno sempre essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Gestione.

Deliberata l'estinzione della Scuola, le eventuali attività resteranno a beneficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati degli Avvocati.

Art. 5

POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per il regolare ed ordinato funzionamento della Scuola Forense, fatte salve le competenze degli altri organi.

Il Consiglio di Gestione:


- a) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale di esercizio che vengono trasmessi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- b) designa in numero di nove, relativamente a ciascun biennio, su proposta non vincolante del Presidente, i componenti e il Responsabile del coordinamento e del Comitato Scientifico da scegliersi tra gli iscritti agli

20
avv. Rosanefu

Rosanefu

Alcino

ful



Albi Forensi;

- c) esercita il potere di revoca, da deliberarsi a maggioranza assoluta dei suoi membri, di uno o più componenti del Comitato scientifico;
- d) redige la relazione preventiva sull'attività della Scuola, la relazione generale sull'attività svolta ed il rendiconto annuale;
- e) delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria straordinaria necessari per il conseguimento degli scopi della Scuola;
- f) delibera su ogni altra materia di interesse della Scuola.
- g) approva e coordina i Corsi e le attività formative,
- h) si occupa dell'organizzazione dell'accesso alla Scuola ed assicura i contatti con gli allievi per prevenire e risolvere le difficoltà e migliorare il funzionamento della Scuola stessa.

Art.6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti .


Il Presidente rappresenta la Scuola Forense ed ha facoltà di delegare temporaneamente parte delle sue funzioni ad un membro del Consiglio di Gestione.

Il Presidente deve in particolare:

- a) rappresentare la Scuola in giudizio e nei confronti dei terzi;
- b) provvedere agli atti di ordinaria amministrazione;
- c) stipulare contratti e convenzioni;
- d) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione;
- e) curare l'esecuzione di tutti gli atti che vengano delegati dal Consiglio di

*le
dove* Pozzanespoli

Albio Belli



Gestione.

Il Presidente può essere componente del Comitato Scientifico, ma, in ogni caso, non può rivestire la carica di Coordinatore.

Art.7

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto dai responsabili dei dipartimenti d'insegnamento nominati secondo i criteri di cui all'art. 5, lett.b del presente Regolamento, nonché avvocati e giuristi di chiara fama.

Le discipline d'insegnamento impartite dalla Scuola Forense, con facoltà di ampliamento delle stesse, sono:

- diritto civile,
- diritto processuale civile,
- diritto penale,
- diritto processuale penale,
- diritto amministrativo e giustizia amministrativa,
- ordinamento e deontologia professionale e previdenza forense.

Al Comitato è demandata:

1. la determinazione dei programmi didattici;
2. l'organizzazione dei corsi e dei seminari e del relativo calendario delle lezioni e quant'altro necessario ai fini ora specificati;
3. Esso si riunisce periodicamente e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Responsabile del coordinamento;
4. Il comitato scientifico controlla e giudica l'assiduità della frequenza degli allievi ai corsi di formazione, relazionando periodicamente il Consiglio di Gestione sull'attività didattica svolta e del livello di soddisfazione degli studenti.

Anna G. G.

per

Rosane P.

Art.8

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

La direzione del Comitato scientifico è affidata al Responsabile del Coordinamento il quale:

- a) coordina i corsi e le attività formative;
- b) svolge le funzioni amministrative;
- c) segue le direttive del Consiglio di Gestione;
- d) attua le iniziative opportune per il buon funzionamento della Scuola Forense.

Art.9

L'esercizio finanziario della Scuola coincide con l'anno solare.

Art.10

NORME COMUNI PER GLI ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento hanno durata biennale in concomitanza con l'ingresso nel Consiglio di Gestione di tre membri neo-eletti del Consiglio dell'Ordine dell'Aquila.

Art.11

RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

Per quanto non disciplinato da questo Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia di persone giuridiche private.

L'Aquila li, 3 luglio 2000

